

**Sentenza del Tribunale di primo grado 5 novembre 2008
— Calzaturificio Frau/UAMI — Camper (Rappresentazione
di un arco stilizzato a superficie piena)**

(Causa T-304/07) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un arco stilizzato a superficie piena — Marchio figurativo comunitario anteriore che rappresenta un arco stilizzato — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

(2008/C 327/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Calzaturificio Frau SpA (San Giovanni Ilarione, Italia) (rappresentante: avv. A. Rizzoli)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e L. Rampini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Camper, SL (Inca, Spagna) (rappresentante: avv. I. Terniño Cenicerós)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 14 giugno 2007 (procedimento R 768/2006-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra Camper, SL, e Calzaturificio Frau SpA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Calzaturificio Frau SpA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 6.10.2007.

Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 novembre 2008 — Speiser/Parlamento

(Causa T-390/07 P) ⁽¹⁾

(Ricorso di impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Ricevibilità — Indennità di dislocazione — Decisione meramente confermativa — Reclamo tardivo)

(2008/C 327/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Michael Alexander Speiser (Neu-Isenburg, Germania) (rappresentante: F. Theumer, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente A. Lukošiušė ed N. Lorenz, successivamente A. Lukošiušė ed S. Seyr, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) 10 settembre 2007, causa F-146/06, Speiser/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta), diretto all'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa stessa sostenute nel contesto del presente procedimento.

⁽¹⁾ GU C 297 dell'8.12.2007.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008
— Regione Siciliana/Commissione**

(Causa T-363/03) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — FESR — Soppressione di un contributo finanziario — Recupero delle somme già versate — Ente regionale o locale — Assenza d'incidenza diretta — Irrricevibilità)

(2008/C 327/43)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentante: A. Cingolo, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March e L. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

In primo luogo, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 2003, C(2003) 2890 def, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 14 dicembre 1990, C(90) 2363 025, per un investimento in infrastrutture in Sicilia, nonché al recupero delle somme già versate dalla Commissione a tale titolo, in secondo luogo, una domanda d'annullamento della nota di addebito della Commissione 26 settembre 2003, n. 3240504102 ed in terzo e ultimo luogo l'annullamento di ogni altro atto connesso o presupposto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Regione Siciliana è condannata alle spese.

(¹) GU C 304 del 13.12.2003.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2008 — Stephens/Commissione

(Causa T-139/04) (¹)

(«Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria — Non luogo a provvedere»)

(2008/C 327/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kelvin William Stephens (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curren e H. Krämer, agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 14 aprile 2003 recante modifica dell'inquadramento del ricorrente, nelle parti in cui quest'ultima ha fissato il suo inquadramento al grado A6, scatto 1, al momento della sua nomina, ha stabilito la decorrenza dei propri effetti economici a partire dal 5 ottobre 1995 e non ha ricostruito la carriera per gradi del ricorrente, nonché domanda di annullamento della decisione recante rigetto del reclamo del ricorrente. Dall'altro, domanda tesa al risarcimento del danno asseritamente subito in conseguenza della suddetta decisione

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione sopporterà la totalità delle spese.

(¹) GU C 168 del 26.6.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2008 — Powderject Research/UAMI (POWDERMED)

(Causa T-166/06) (¹)

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo POWDERMED — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2008/C 327/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Powderject Research Ltd (Oxford, Regno Unito) (rappresentanti: A. Bryson, barrister, e P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 12 aprile 2006, procedimento R 1189/2005-2, concernente una domanda di registrazione del segno denominativo POWDERMED come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Powderject Research Ltd è condannata alle spese.

(¹) GU C 190 del 12.8.2006.